


# Tossicodipendenza in azienda



Tossicodipendenza in azienda

Testi a cura di EBAT Ente Bilaterale Artigianato Trentino, OSA Organismo Sicurezza Artigianato

Coordinamento di Sandra Brolpasino

Disegni di Stefano Rossi

© EBAT - Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione anche parziale.

Quarta ristampa: aprile 2011 - Aggiornato nel mese di luglio 2022

Stampato dalla Tipolitografia "La Reclame" - Trento

*Nessuno vuole essere un tossicodipendente o un alcolista, ma questo non impedisce a molti di diventarlo. La domanda più frequente è, semplicemente: perché succede una cosa del genere? Com'è potuto accadere che mio figlio, mia figlia, mio padre, mia sorella o mio fratello sia diventato un bugiardo, un ladro, uno di cui non ci si può fidare? Com'è potuta accadere una cosa del genere? E perché non riescono a smettere?*

*La prima cosa da sapere riguardo alla tossicodipendenza è che tanto l'alcol quanto le droghe che alterano la mente sono, in sostanza, degli anestetici. Bloccano il dolore: sia quello fisico, sia quello emozionale. Queste sostanze rendono le persone insensibili e intontite. Ma prima che la droga possa attirare una persona, ci deve essere infelicità, disperazione o un dolore fisico vero e proprio nella vita di quella persona.*

*La tossicodipendenza è generata da un circolo vizioso di questo tipo: una persona ha un problema di qualche genere, una sensazione di infelicità o disperazione oppure un disagio fisico. Potrebbe capitare a chiunque, ad ogni età.*

*Chi ha cominciato a prendere una certa droga, ne aumenta gradualmente la quantità. Ora è in trappola. Qualsiasi fosse il problema che aveva cercato di risolvere, bevendo o usando droghe, adesso è svanito dalla sua memoria. L'effetto che produce dipende dalla quantità assunta. Infatti, mentre una piccola quantità funziona come stimolante, una quantità maggiore agisce come sedativo e una quantità ancora più grande agisce esattamente come un veleno e può causare la morte della persona.*

*Qualsiasi droga si comporta in questo modo; ognuna ha un differente dosaggio.*

*L'arsenico è conosciuto come un veleno. Tuttavia, in piccolissime quantità, agisce da stimolante e, in dose ben calibrate, da sonnifero.*

*Diversamente, alcuni decigrammi causano la morte.*

EBAT-OSA

*C'è una storia nella vita di tutti gli uomini.*

*(W. Shakespeare)*

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, il 17 luglio 2009, l'accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 dando così attuazione all'intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nei soli lavoratori con mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Con la delibera di recepimento, la Giunta provinciale ha anche emanato le direttive operative per la sua applicazione che sono distinte in due momenti: accertamento di primo e secondo livello.

La delicatezza della materia e la complessità degli accertamenti, specialmente se viene riscontrata la positività agli accertamenti di primo livello non facilitano il compito dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, medico competente, Azienda sanitaria).

Si tenga anche presente che il lavoratore che non supera l'accertamento di primo livello (risulta positivo al test) viene dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione e si innescano tutta una serie di procedure ed ulteriori accertamenti di secondo livello presso i SERT di competenza, tali eventualmente da comportare l'inabilità alla mansione anche per lunghi periodi di tempo, a priori non prevedibili, ma che comportano inevitabilmente problemi e disagi a carico delle aziende in assenza di mansioni alternative a quelle a rischio di cui si tratta nel presente opuscolo.

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 (decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 81/2008) hanno ammesso le visite preventive in fase preassuntiva.

Restano a carico del datore di lavoro le verifiche dei dipendenti già in essere che svolgono mansioni ritenute a rischio e che si sospetta assumano sostanze stupefacenti o psicotrope.

La finalità della norma è quella di sottoporre a controllo quei lavoratori che, esclusivamente per via della mansione svolta, costituirebbero un grave pericolo per l'incolumità dei terzi (oltre che per se stessi) qualora assumano sostanze stupefacenti o psicotrope.

## Apparato normativo

- DPR n. 309 del 9 ottobre 1990
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 30/10/2007 sulle "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza e l'incolumità e la salute di terzi".
- Provvedimento del 18/09/2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
- Deliberazione n. 1776 del 17/07/2009 della Giunta Provinciale di Trento e Direttive operative.
- Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 art. 41 "Sorveglianza sanitaria".



## CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI:

- I Datori di Lavoro con i lavoratori che svolgono le mansioni ritenute a rischio;
- I Medici del Lavoro Competenti (da nominare a cura del Datore di Lavoro, se non già in essere);
- l'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, che si avvale del SERT (Servizio per le tossicodipendenze) per gli accertamenti di secondo livello e per l'eventuale programma terapeutico e/o riabilitativo;
- i Laboratori di analisi pubblici e/o privati autorizzati a cui sono demandati gli accertamenti analitici sui campioni di urina (questa, infatti, è la matrice biologica a cui viene fatto primario riferimento per l'accertamento dell'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope).



**ATTENZIONE:** La normativa, dal momento che fa riferimento alle figure previste dal D.Lgs. 81/08, si applica ai **lavoratori** così come definiti dal D.Lgs. 81/08: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,

esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; sono equiparati ai lavoratori i soci lavoratori di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle stesse.

**Restano pertanto esclusi dall'applicazione di tale normativa i titolari d'impresa individuale e i Datori di Lavoro che pur svolgano direttamente le mansioni a rischio indicate in allegato.**

## **Che cosa vuol dire fare un "accertamento"**

In questo caso si intende sia la visita medica (da parte del proprio Medico Competente Aziendale) che l'esecuzione del/i test tossicologico-analitico di primo livello o gli ulteriori, se necessario.

La norma stabilisce che il test tossicologico-analitico di primo livello può essere eseguito o dallo stesso Medico Competente oppure, in via usuale, il Medico può indirizzare i lavoratori alle strutture pubbliche o ai laboratori privati accreditati che saranno individuati dall'Azienda Sanitaria stessa.



### LE DIRETTIVE OPERATIVE

Le direttive operative approvate dalla Giunta provinciale indicano esplicitamente, nella loro premessa, gli obiettivi che intende perseguire:

- contenere i tempi e i relativi costi;
- assicurare lo svolgimento degli accertamenti nel rispetto della dignità della persona e della privacy, nel rispetto delle norme di garanzia circa l'oggetto dell'accertamento e la sua rapportabi-



- lità al lavoratore, fattori questi particolarmente importanti per gli eventuali risvolti in contenzioso sia per il lavoratore che per l'accertatore e per il Datore di Lavoro;
- adottare modalità di accertamento facilmente accessibili e fattibili che concretamente permettano di fornire gli indispensabili elementi di valore obiettivo e scientifico che possano fungere da valido supporto al giudizio medico ed alle successive azioni ad esso conseguenti, riducendo la componente soggettiva e, dunque, la componente meno difendibile o giustificabile in sede di opposizione;
  - tutelare la salute e la sicurezza dei terzi e del lavoratore e nel contempo evitare eventuali e arbitrarie "etichettature" di tossicodipendenza o comunque di consumatori di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

L'accertamento di assenza di tossicodipendenza si compone, come già accennato, di due momenti distinti e conseguenti:

- ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO a cui ci si ferma se, dal test analitico, viene accertata l'assenza di tossicodipendenza;
- ACCERTAMENTI DI SECONDO LIVELLO effettuati qualora si riscontrino, o dal test analitico o da evidenze clinico-anamnesiche rilevate in fase di visita dal Medico Competente, che il soggetto ha assunto sostanze stupefacenti, lasciando al SERT il compito di verificare se trattasi di consumatore.

Qualora il test di primo livello risultasse:

- negativo, il lavoratore che si presenta a visita dal Medico Competente sarà ritenuto da quest'ultimo "Idoneo alla mansione, in assenza di altre controindicazioni" e potrà riprendere il lavoro;
- positivo all'assunzione di sostanze di cui si tratta, il lavoratore riceverà un giudizio di "temporanea inidoneità alla mansione". Dovrà essere effettuata un'ulteriore analisi di verifica nei successivi 10 giorni e quindi, se la positività è confermata, il Medico Competente invierà il lavoratore al SERT di riferimento che procederà con gli accertamenti di secondo livello.

## ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro, fin d'ora, deve:

1. Verificare se nell'ambito della sua attività vi sia la presenza di mansioni indicate nell'allegato, svolte da lavoratori dipendenti o da equiparati ai lavoratori.
2. In tal caso verificare se il Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. sia già stato nominato oppure, in alternativa, procedere alla sua nomina ex novo.
3. Preparare l'elenco dei nominativi delle persone addette, sia in maniera regolare che occasionale, allo svolgimento delle mansioni a rischio sopraccitate, da inviare al Medico Competente.



### Controlli

Il Datore di Lavoro è tenuto a segnalare al Medico Competente eventuali problemi o comportamenti che possano essere legati all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nel rispetto dell'art. 18 co. 1 lettera C del D. Lgs. 81/2008.

Il Medico Competente è obbligato all'effettuazione degli accertamenti sanitari finalizzati all'idoneità della mansione a rischio. È il solo medico competente che decide la strategia da adottare e gli accertamenti che ritiene opportuni in conformità con quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione del 17 luglio 2009, n. 1776.

Il D. Lgs. 81/2008 prevede che vengano eseguiti sia gli accertamenti sanitari preventivi che quelli periodici; il Datore di Lavoro, il Medico Competente e i lavoratori coinvolti non possono esimersi da questo obbligo per il mancato assolvimento del quale, la vigente normativa, prevede sanzioni a carico di tutte e tre le figure coinvolte.

## **Consigli per il datore di lavoro**

È importante che il Datore di Lavoro riesca ad individuare i sintomi relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, inoltre è utile che coinvolga anche il Medico Competente e il Rappresentante dei lavoratori.

Più concretamente, il Datore di Lavoro deve organizzare l'attività lavorativa e deve affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Inoltre il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi presenti, quindi anche degli eventuali problemi correlati all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di un lavoratore. Decide della politica dell'azienda, può fissare delle regole e può decidere eventuali divieti per il personale; provvede alla divulgazione di quanto definito e provvede all'informazione e alla formazione dei lavoratori a rischio; segnala al Medico Competente eventuali problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. In ogni caso impedisce al lavoratore, in evidente stato di alterazione, di svolgere mansioni a rischio; applica gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL, avvisa il Medico Competente.

Si ricorda che la normativa vigente attribuisce ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, che intendano sottoporsi a trattamenti riabilitativi perché tossicodipendenti o che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario al recupero e, comunque, non oltre i tre anni.

Si riporta, di seguito, **l'art. 124 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 relativo ai lavoratori tossicodipendenti**

- 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.*
- 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'asspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.*
- 3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.*
- 4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.*

IN PROVINCIA DI TRENTO, COSÌ COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE n. 1776 DEL 17 LUGLIO 2009, GLI ACCERTAMENTI SARANNO OBBLIGATORI A PARTIRE DAL **14 GENNAIO 2010**.

## **Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi (tossicodipendenze)**

(Allegato I Provvedimento 30/10/2007 Conferenza Stato – Regioni)

- 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
  - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  - b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
  - c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
  
- 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
  - a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
  - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  - d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
  - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  - g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  - h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  - i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  - l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  - m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  - n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.







## FAC-SIMILE MODULO COMUNICAZIONE LAVORATORI

COMUNICAZIONE NOMINATIVI LAVORATORI CHE SVOLGONO MANSIONI CON DIVIETO DI USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

### DATI DELL'AZIENDA

Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_  
Tipo di attività \_\_\_\_\_  
Telefono/fax \_\_\_\_\_ tel. cell. \_\_\_\_\_ e – mail \_\_\_\_\_

### DATI RELATIVI AI DIPENDENTI

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	MANSIONE



## **COLLANA SICUREZZA**

- n 1: ALCOL IN AZIENDA** edizione ottobre 2009  
prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: aprile 2011
- n 2: TOSSICODIPENDENZA IN AZIENDA** edizione novembre 2009  
prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: febbraio 2010  
terza ristampa: ottobre 2010 - quarta ristampa: aprile 2011
- n 3: CADUTE DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA** edizione febbraio 2010  
prima ristampa: dicembre 2010 - seconda ristampa: aprile 2011
- n 4: SOLLEVAMENTO MANUALE DEI CARICHI** edizione giugno 2010  
prima ristampa: aprile 2011
- n 5: DERMATITI: USA LA TESTA, CURA LE MANI** edizione ottobre 2010  
prima ristampa: aprile 2011
- n 6: FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO** edizione novembre 2010  
prima ristampa: aprile 2011
- n 7: MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO ELEVATORE: IL MULETTO**  
edizione dicembre 2010  
prima ristampa: aprile 2011 - seconda ristampa: maggio 2012
- n 8: IL PREPOSTO: RUOLO, OBBLIGHI E FORMAZIONE**  
edizione agosto 2011  
prima ristampa: maggio 2012 - seconda ristampa: maggio 2013
- n 9: I NUOVI SIMBOLI PER I PRODOTTI CHIMICI** edizione ottobre 2011  
prima ristampa: novembre 2012
- n 10: SETTORE ACCONCIATURA: CENNI SUI RISCHI PROFESSIONALI**  
edizione dicembre 2011  
prima ristampa: novembre 2012
- n 11: LUOGHI CONFINATI**  
edizione dicembre 2011
- n 12: INTRODUZIONE A UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LE IMPRESE ARTIGIANE**  
edizione dicembre 2011  
prima ristampa: novembre 2012
- n 13: PRINCIPI DI SICUREZZA SUL LAVORO - Manuale introduttivo ad uso dei lavoratori**  
edizione luglio 2012  
prima ristampa: novembre 2012 - seconda ristampa: maggio 2013  
terza ristampa: ottobre 2013 - quarta ristampa: aprile 2015  
quinta ristampa: aprile 2016 - sesta ristampa: maggio 2017  
settima ristampa: aprile 2018 - ottava ristampa marzo 2019

# EBA

**Ente Bilaterale Artigianato Trentino**

38122 TRENTO - Via S. Daniele Comboni, 13

tel. 0461.420681 - [www.ebat.tn.it](http://www.ebat.tn.it)

e-mail: [segreteria@ebatebat.tn.it](mailto:segreteria@ebatebat.tn.it) - [osa@ebatebat.tn.it](mailto:osa@ebatebat.tn.it) -

[formazione.sicurezza@ebatebat.tn.it](mailto:formazione.sicurezza@ebatebat.tn.it)